



REGOLAMENTO

GESTIONE DELL'ELENCO DEI SITI DI INTERESSE PUBBLICO (PIS) AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N.965/2012

Edizione n° 0 del 13/06/2023



Regolamento

GESTIONE DELL'ELENCO DEI SITI DI INTERESSE
PUBBLICO (PIS) AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE)
N.965/2012

Ed. 0

pag. 3 di 7

SOMMARIO

Art. 1 FINALITÀ E OGGETTO

Art. 2 AMBITO DI EFFICACIA

Art. 3 DEFINIZIONI NORMATIVE

Art. 4 REQUISITI DI PRESTAZIONE

Art. 5 CRITERI E MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI PIS

Art. 6 OPERAZIONI SUI PIS

Art. 7 DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Art. 8 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 9 ENTRATA IN VIGORE

Art. 1

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di gestione e di utilizzo dei siti di interesse pubblico (Public Interest Site, di seguito denominati PIS) sul territorio italiano, ai sensi del regolamento (UE) n.965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo, paragrafo CAT.POL.H.225;
 - b) le modalità di revisione periodica dell'elenco dei PIS di cui al comma 1 lettera a).

Art. 2

Ambito di efficacia

1. Il presente regolamento è applicabile alle operazioni di trasporto aereo commerciale effettuate con elicotteri su siti di interesse pubblico posizionati in territori che soddisfano entrambe le condizioni seguenti:
 - a) ambiente ostile;
 - b) aree congestionate.
2. L'inserimento di un sito nell'elenco dei PIS di cui all'articolo 5 non implica necessariamente l'applicazione da parte di ENAC delle previsioni di cui all'articolo 713 del codice della navigazione.

Art. 3

Definizioni normative

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n.965/2012 Annesso I Definizioni.
2. Ai fini del presente regolamento sono considerati siti di interesse pubblico quelli utilizzati per garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.

Art. 4*Requisiti di prestazione*

1. I requisiti prestazionali necessari per effettuare operazioni di trasporto aereo commerciale con elicotteri sono stabiliti nel regolamento (UE) n.965/2012, Annex IV, Subpart C, Section 2 - Helicopters.

Art. 5*Criteri e modalità di aggiornamento dell'elenco dei PIS*

1. L'elenco vigente dei PIS è pubblicato nel sito web dell'ENAC.
2. ENAC aggiorna periodicamente l'elenco di cui al comma 1, al fine di ridurre progressivamente il numero dei PIS e quindi di assicurare i migliori standard di sicurezza delle operazioni di trasporto aereo commerciale con elicotteri su siti di interesse pubblico.
3. Le motivazioni dell'aggiornamento di cui al comma 2 includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - a) cambiamento di destinazione d'uso del sito;
 - b) variazione degli ostacoli sul sito;
 - c) evoluzione della tecnologia elicotteristica.
4. Se è necessaria una revisione dell'elenco dei PIS, ENAC avvia la consultazione pubblica per garantire l'informazione ai soggetti interessati.
5. Ai fini della consultazione pubblica di cui al comma 4, ENAC pubblica nel sito web:
 - a) la lettera di comunicazione agli stakeholder e ai soggetti pubblici coinvolti;
 - b) la bozza dell'elenco PIS revisionato;
 - c) il modulo per l'invio dei commenti.
6. In esito alle valutazioni dei commenti ricevuti, ENAC pubblica l'elenco aggiornato dei PIS nel proprio sito web.

Art. 6*Operazioni sui PIS*

1. Le operazioni sui PIS sono effettuate ai sensi del regolamento (UE) n.965/2012, alle condizioni stabilite dalla norma CAT.POL.H.225.

2. La preventiva approvazione di cui alla norma CAT.POL.H.225(a)(6) è riportata nella specifica delle operazioni allegata al certificato di operatore aereo dell'operatore e include:
 - a) l'elenco dei PIS utilizzati dall'operatore aereo;
 - b) l'elenco degli elicotteri impiegati per le operazioni sui PIS.
3. L'elenco di cui al comma 2 lettera a) comprende esclusivamente PIS inclusi nell'elenco di cui all'articolo 5 comma 1.
4. L'operatore aereo approvato ai sensi della norma CAT.POL.H.225 è responsabile della verifica di rispondenza continua di ciascun sito incluso nell'elenco di cui al comma 2 lettera a) ai :
 - a) requisiti previsti dal regolamento (UE) n.965/2012;
 - b) requisiti del presente regolamento.
5. L'operatore effettua le verifiche di cui al comma 4 in funzione delle operazioni da effettuare sul sito e degli elicotteri impiegati.
6. L'operatore approvato da ENAC ai sensi della norma CAT.POL.H.225, prima di operare su PIS posti sul territorio di un altro Stato membro, ottiene l'avallo preventivo dell'autorità competente di tale Stato.
7. L'operatore approvato dall'autorità di un altro Stato membro ai sensi della norma CAT.POL.H.225, prima di operare su PIS posti sul territorio italiano, ottiene l'avallo preventivo dell'ENAC.

Art.7

Disposizioni sanzionatorie

1. La violazione del presente regolamento e delle norme comunitarie in esso richiamate implica l'applicazione delle disposizioni penali e disciplinari previste dalla parte III del codice della navigazione, nonché quelle previste dal decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 173 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008" e dal regolamento ENAC "Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del regolamento (UE) n. 2018/1139 e del regolamento (UE) n. 255/2010".
2. Le sanzioni amministrative sono applicate in conformità delle previsioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale", mentre i provvedimenti di sospensione e di revoca sono adottati in conformità delle previsioni della legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".



Regolamento

GESTIONE DELL'ELENCO DEI SITI DI INTERESSE
PUBBLICO (PIS) AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE)
N.965/2012

Ed. 0

pag. 7 di 7

Art.8

Disposizioni transitorie

1. L'elenco dei PIS contenuto nell'Allegato C al documento Conv-Rep-965_2012-H-Italy Rev.2 del 7 novembre 2014 rimane efficace fino alla data della prima pubblicazione dell'elenco dei PIS ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento.
2. ENAC effettua la pubblicazione di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito web dell'ENAC.